



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ORIGINALE

Ordinanza Reg.Gen. n. 34
Progr.Ufficio n. 24
Protocollo: 7319
SINDACO

Arenzano, 04-05-2020

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Da COVID-19. Disposizioni in merito al divieto di accesso alle persone sull'arenile e orario di accesso nelle aree pubbliche del territorio comunale.

IL SINDACO

Visto:

- il decreto-legge 23/2/2020 n° 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n°13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate

in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATA

l'Ordinanza n°25 del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 APRILE 2020"

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- Considerato che l'O.M.S. in data 11/3/2020 ha valutato che il COVID-19 è da caratterizzarsi come una pandemia;

Per quanto sopra visto e richiamato

ORDINA

A far data dal giorno lunedì 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe):

- il divieto di accesso di transito e sosta delle persone fisiche sull'intero arenile Comunale ad eccezione:
 - a) del personale preposto ed autorizzato allo svolgimento delle attività lavorative presso le aree in concessione demaniale;
 - b) delle persone fisiche che svolgono attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canotaggio, pesca, vela in singolo), così come da comma 7 Ordinanza 25/2020 del presidente Regione Liguria;
 - c) di chi svolge attività ai sensi del comma 10 Ordinanza 25/2020 del presidente della Regione Liguria (uscite in barca per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione).

DISPONE

- che l'accesso ai parchi pubblici, ai giardini e alle aree di sgambamento per i cani sarà consentito dalle ore 08:00 alle ore 19:00 ad eccezione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che resteranno chiuse ai sensi dell'art.1 comma e) del D.P.C.M 26 aprile 2020.
- che per quanto non espressamente previsto si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

RICORDA

che ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020

- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati e che l'accesso alle aree pubbliche è condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- E' in ogni caso fortemente raccomandato l'uso della mascherina nelle aree al di fuori della proprietà privata.

DISPONE

che la presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa ed è resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Arenzano.

Ai fini dei controlli, del rispetto e dell'applicazione sul territorio di riferimento, viene trasmessa per conoscenza a:

- **Carabinieri - Comando Stazione di Arenzano**
- **Carabinieri Forestale - Stazione di Arenzano**
- **Polizia Locale di Arenzano**
- **Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arenzano**
- **Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Arenzano**
- **Al Signor Prefetto di Genova**
- **Al Presidente della Regione Liguria**
- **Comunione Pineta di Arenzano**

AVVERTE

•che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 C.P.

•che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 241/1990, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Gambino Luigi